



DELIBERAZIONE N. 8
del 30/01/2017

CE.SPE.VI. SRL: ESAME RELAZIONE
DELL'AMMINISTRATORE UNICO E
DECISIONI CONSEGUENTI

Sono presenti i Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> MORANDI STEFANO | - PRESIDENTE |
| <input type="checkbox"/> BALLI SIMONE | - SETTORE ARTIGIANATO |
| <input type="checkbox"/> CIAMPOLI SIMONE | - SETTORE AGRICOLTURA |
| <input type="checkbox"/> MARINI SABRINA | - SETTORE COMMERCIO |

Sono assenti i Signori:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> LANDUCCI FEDERICA (giustificato) | - SETTORE INDUSTRIA (VICE PRESIDENTE) |
|---|---------------------------------------|

Sono assenti i Sindaci revisori:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> LAZZARO MICHELANTONIO
(giustificato) | - PRESIDENTE |
| <input type="checkbox"/> BOTTAINI ALESSANDRO (giustificato) | - REVISORE |
| <input type="checkbox"/> TRUPPA ANNARITA (giustificato) | - REVISORE |
-

Il Presidente ricorda come, a seguito dell'audizione dell'Amministratore Unico del Centro Sperimentale per il Vivaismo - Ce.Spe.Vi. Srl, Dott. Alessandro Michelotti, tenutasi lo scorso 7 dicembre, la Giunta aveva dato mandato allo stesso Amministratore Unico di verificare le concrete possibilità di rilancio della società derivanti da progettualità attualmente in corso di definizione e di relazionare formalmente sulla situazione ai soci. Nell'occasione la Giunta aveva specificato come in tale relazione dovesse essere precisata la sussistenza o meno delle condizioni per la continuazione dell'attività, anche in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016, riservandosi ogni valutazione a seguito della ricezione della relazione stessa.

Conformemente a quanto richiesto il Dott. Michelotti ha fatto pervenire, con nota acquisita al prot. 515 del 16 gennaio 2017 e resa disponibile nell'ambito della documentazione inerente la presente seduta, la propria relazione nella quale dà atto dell'attività svolta *"finalizzata alla ricerca di*



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

opportune progettualità tese alla continuità ed al rilancio del Ce.Spe.Vi. S.r.l. provvedendo alla connessa realizzazione anche attraverso l'utilizzazione di appositi finanziamenti previsti da specifiche normative". Peraltro, tenuto conto che, come rilevato in altra parte della relazione, *"la C.C.I.A.A. non può, per vincoli di legge, erogare risorse finanziarie al Ce.Spe.Vi. S.r.l. per garantirne la continuità aziendale; che la Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia si è recentemente attivata con formale richiesta del proprio legale per il rimborso del finanziamento oneroso a suo tempo concesso oltre accessori, appare impossibile non solo finanziare l'attività progettuale 'straordinaria' volta ad un rilancio della missione culturale e scientifica per cui è nato il Centro Sperimentale del Vivaismo ma anche problematico garantire l'ordinata continuazione della normale attività aziendale"*, l'Amministratore Unico conclude la sua relazione rilevando come *"Non appare esservi la possibilità di rilanciare questa importante realtà per il tessuto economico del nostro territorio a forte caratterizzazione orto vivaistica, al fine di evitare che il valore scientifico e culturale del Ce.Spe.Vi. S.r.l. si disperda a danno del comparto vivaistico e dell'intera comunità di Pistoia"*.

Il Presidente sottolinea come la relazione dell'A.U. - contestabile solo nella parte in cui dichiara che *"è stata acclarata la possibilità per la Camera di Commercio di rimanere proprietaria delle proprie quote senza dover, necessariamente, procedere ad una cessione delle stesse"*, in quanto tale possibilità appare ulteriormente ostacolata sia dalle nuove disposizioni in tema di partecipazioni societarie sia dalla recente ridefinizione delle funzioni proprie delle Camere di Commercio ad opera del D.lgs. 219/2016 che, nell'elencare puntualmente dette funzioni, non opera più alcun riferimento a funzioni di *"promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese"* - non sembra lasciar adito a molti dubbi. In mancanza di prospettive certe non sembrano esservi alternative alla messa in liquidazione della società, al fine di non depauperare il patrimonio della stessa, con conseguenti responsabilità dell'Amministratore e dei Soci, tenuto peraltro conto che la liquidazione potrebbe sempre essere revocata in caso di mutamento degli scenari.

Dispiace constatare, prosegue il Presidente, il disinteresse di fatto degli operatori del settore nonostante gli sforzi compiuti sia dal precedente Consiglio di Amministratore che dall'attuale Amministratore Unico, così come dalla stessa Camera di Commercio, per un loro fattivo coinvolgimento in progettualità che avrebbero potuto consentire un rilancio del Centro. Tale disinteresse, peraltro, è stato confermato anche da recenti notizie apparse sulla cronaca locale, laddove il Presidente del Distretto rurale vivaistico ornamentale ha dato atto, suo malgrado, delle pochissime adesioni manifestate in ordine alla proposta di creare una cordata di imprenditori che potessero intervenire a favore del Ce.Spe.Vi., proposta sulla quale sembrava inizialmente esservi una certa convergenza.

Il Presidente comunica inoltre che, al fine di esaminare la situazione finanziaria ed economica della Società ed adottare i conseguenti



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

provvedimenti, l'Assemblea dei Soci è stata convocata per il prossimo 8 febbraio dopodiché, onde consentire alla Giunta di disporre di un quadro giuridico-normativo esaustivo, cede la parola al Segretario generale, il quale riepiloga brevemente le principali disposizioni in materia di partecipazioni pubbliche di cui un estratto era stato peraltro reso disponibile nell'ambito del materiale di seduta.

Il Dott. Bosi, in particolare, ribadisce come:

- sia la L. 580/93 come recentemente modificata dal Decreto di riforma del sistema camerale, sia il Decreto Madia in tema di partecipazioni pubbliche (D.Lgs. 175/2016) pongono quale elemento determinante ai fini del mantenimento della partecipazione la coerenza con gli scopi istituzionali;
- come già sottolineato dal Presidente l'art. 2 della L. 580/1993, come ora modificata, non ricomprende più, tra i compiti espressamente riconosciuti alle Camere di Commercio, la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, sembrando così far venir meno la coerenza con l'oggetto sociale del Ce.Spe.Vi. (*la sperimentazione, la gestione di infrastrutture di servizio e l'assistenza alle aziende per favorire lo sviluppo della agricoltura specializzata nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento al vivaismo ornamentale*);
- sulla base del Decreto Madia la Camera di Commercio dovrebbe confermare la sua decisione di uscire dalla compagine sociale (al momento rimasta inattuata essendo andate deserte le due procedure ad evidenza pubblica espletate) in quanto:
 - a) la partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di esenzione previste dal decreto stesso;
 - b) il Ce.Spe.Vi. ha un fatturato medio, nel triennio 2014-2016, abbondantemente sotto il milione di euro;
 - c) il Ce.Spe.Vi. ha prodotto un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti;
- la presenza di iniziative private recentemente intraprese che rientrerebbero a pieno titolo nell'oggetto sociale del Ce.Spe.Vi. esclude che la stessa possa essere qualificata come società che gestisce un servizio d'interesse generale secondo la definizione ora contenuta nel Decreto Madia (in ogni caso ciò servirebbe solo ad escludere la necessità dell'ultimo dei tre requisiti citati al punto precedente);
- in caso di mancata vendita delle quote entro un anno dalla conferma della decisione di cessione delle stesse da adottarsi entro il prossimo 23 marzo, che sembrerebbe inevitabile sulla base di quanto indicato in precedenza, le quote devono essere liquidate dalla società e, se ciò non è possibile, la società deve essere posta in liquidazione
- il Ce.Spe.Vi. è una società mista pubblico-privata che non risponde più agli attuali requisiti in materia;
- in presenza di elementi che possano far presumere l'insorgere di una crisi aziendale, la mancata adozione tempestiva di un piano di risanamento



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

(ovvero la messa in liquidazione, qualora il risanamento non appaia possibile) potrebbe integrare l'ipotesi di grave irregolarità con le conseguenti responsabilità a carico degli amministratori della società e dei soci, delineate dal D.Lgs. 175/2016;

- il piano di risanamento non può prevedere l'intervento finanziario dei soci pubblici;
- risulta confermato il divieto generale di intervento finanziario dei soci pubblici, sotto qualsiasi forma, in presenza di perdite per oltre tre esercizi non sembrando ipotizzabile, sulla base della relazione del Dott. Michelotti, il verificarsi dell'ipotesi derogatoria contenuta nell'art. 14, c. 5, secondo periodo, del D.lgs. 175/2016.

Il Presidente cede la parola a Ciampoli, componente in rappresentanza del settore agricoltura, il quale, pur rammaricandosi per il mancato sviluppo delle potenzialità certamente insite nel Centro, sottolinea come occorre prendere atto del quadro normativo che sembra imporre scelte obbligate. Si deve peraltro prendere anche atto come gli attori principali che avrebbero potuto concorrere al rilancio e allo sfruttamento delle citate potenzialità del Centro, ovvero i vivaisti, non lo hanno fatto e le varie proposte che sono emerse nel tempo sono risultate non percorribili.

Qualora si dovesse arrivare alla scelta della messa in liquidazione - alla quale non sembrano, almeno allo stato dei fatti, esservi alternative - precisa Ciampoli, occorrerà dare un preciso mandato al liquidatore affinché vengano evitate, in quanto possibile, operazioni a carattere speculativo, nella necessità di operare in funzione del miglior realizzo e tenuto conto della natura pubblica dell'Ente camerale.

Segue un'ampia discussione, al termine della quale

LA GIUNTA CAMERALE

UDITO	il Presidente;
VISTO	l'art. 15, c. 1, lett. f), dello Statuto approvato con Deliberazione Consiliare n. 5/2012 del 19.06.2012 e s.m.i.;
VISTO	il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
RICHIAMATO	altresì l'art. 2 della L. 580/1993 così come modificata, da ultimo, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
CONSIDERATO	che l'art. 2 sopra richiamato, così come modificato dal Decreto di riforma, nel ridefinire compiti e funzioni delle Camere di Commercio, stabilisce che <i>"Per il raggiungimento</i>



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

- dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico";*
- RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 141 del 7 dicembre 2016 con la quale, a seguito dell'audizione dell'Amministratore Unico del Centro Sperimentale per il Vivaismo - Ce.Spe.Vi. Srl, Dott. Alessandro Michelotti, veniva dato mandato allo stesso Amministratore Unico di verificare le concrete possibilità di rilancio della società derivanti da progettualità attualmente in corso di definizione e di relazionare formalmente sulla situazione ai soci, specificando come in tale relazione dovesse essere precisata la sussistenza o meno delle condizioni per la continuazione dell'attività, anche in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016, riservandosi ogni valutazione a seguito della ricezione della predetta relazione;
- ESAMINATA** la suddetta relazione, acquisita al prot. 515 del 16 gennaio 2017, nelle cui conclusioni si precisa che *"Non appare esservi la possibilità di rilanciare questa importante realtà per il tessuto economico del nostro territorio a forte caratterizzazione orto vivaistica, al fine di evitare che il valore scientifico e culturale del Ce.Spe.Vi. S.r.l. si disperda a danno del comparto vivaistico e dell'intera comunità di Pistoia";*
- SENTITO** il Segretario generale in ordine all'analisi delle principali disposizioni in materia di partecipazioni pubbliche;
- RITENUTO,** sulla base degli elementi di cui ai punti precedenti, in assenza di fatti sopravvenuti successivamente alla redazione della relazione dell'Amministratore Unico, che siano venuti meno i presupposti che consentano la prosecuzione dell'attività della Società;
- PRESO ATTO** che l'Assemblea dei Soci della Ce.Spe.Vi. Srl è stata convocata per il prossimo 8 febbraio al fine di esaminare la situazione finanziaria e economica della società per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- RITENUTO** di dover formulare i necessari indirizzi di voto;



Camera di Commercio
Pistoia

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA

A voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di dare mandato al Presidente, in occasione dell'Assemblea dei Soci della Ce.Spe.Vi. Srl convocata per il prossimo 8 febbraio:
 - a) di ribadire l'impossibilità per l'Ente camerale di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della Società, stante il divieto posto dall'art. 14, c. 5, del D.Lgs. 175/2016, non ravvisandosi, allo stato attuale, i presupposti per il verificarsi dell'ipotesi derogatoria contenuta nel secondo periodo di detto comma né alcuna altra ipotesi derogatoria;
 - b) di esprimersi favorevolmente in ordine all'eventuale proposta di messa in liquidazione della Società che l'Amministratore Unico dovesse avanzare nel caso in cui non fossero insorti, *medio tempore*, ulteriori elementi di rilievo tali da modificare le conclusioni contenute nella relazione predisposta dallo stesso Amministratore Unico e acquisita al prot. 515 del 16 gennaio 2017;
- 2) di riservarsi, nell'ipotesi di messa in liquidazione, ogni valutazione in merito alla scelta del liquidatore e alle decisioni connesse e conseguenti che dovranno formare oggetto di apposita e successiva Assemblea straordinaria;
- 3) di conferire immediata esecutività alla presente deliberazione, in considerazione della data fissata per l'Assemblea.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Daniele Bosi)

IL PRESIDENTE
(Stefano Morandi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.